Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 2 agosto 2017

CONTENZIOSO

I chiarimenti dell'Agenzia sulle somme già versate a titolo di sanzione

di **Angelo Ginex**

A seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è entrato in vigore l'articolo 11 D.L. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), il quale introduce la **definizione agevolata delle controversie tributarie**, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Com'è noto, **previa domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio** o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie:

- il cui **ricorso** sia stato **notificato entro il 24 aprile 2017**,
- **attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**,
- **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,

possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo**, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo**.

A tal proposito, si rileva che l'articolo 11, comma 7, D.L. 50/2017 prevede testualmente che " ***Dagli importi dovuti*** *ai sensi del presente articolo* ***si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio*** *nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione".*

In un primo momento, l'**interpretazione** della disposizione citata è apparsa **problematica**, in quanto tra i vari uffici dell'Amministrazione finanziaria si registrava una **divergenza di opinioni** in merito all'eventuale **scomputo delle sanzioni dagli importi dovuti, qualora fossero state già versate** per effetto della riscossione in pendenza di giudizio.

In particolare, alcuni uffici dell'Amministrazione finanziaria ritenevano di poter **applicare in via analogica** alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti l'articolo 6, comma 8, lett. b), D.L. 193/2016, il quale aveva disposto, per la rottamazione dei carichi iscritti a ruolo, che ***"restano***

definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni *comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora ...".*

La **questione** è stata definitivamente **chiarita** dalla stessa Agenzia delle Entrate con circolare 22 del 28 luglio 2017, nella quale la medesima ha affermato che **dagli importi dovuti possono essere scomputati "tutti quelli già pagati" a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell'Agenzia delle Entrate**, sempre che siano **ancora in contestazione** nella lite che si intende definire, esclusi solo gli importi di spettanza dell'Agente della riscossione.

Nella medesima circolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato altresì che, se le **somme già versate** in pendenza di giudizio o dovute **per la definizione dei carichi pendenti** risultano **maggiori o uguali all'importo dovuto per la definizione della lite**, per il perfezionamento della medesima **non occorrerà effettuare alcun versamento**, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 2 ottobre 2017.

In ogni caso, qualora le **somme già versate** in pendenza di giudizio siano di **ammontare superiore rispetto all'importo dovuto** per la definizione della lite, **non spetta il rimborso della differenza**, che resta sempre escluso.

In definitiva, a sommesso parere di chi scrive, la **soluzione** cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate è **conforme al dettato normativo**, che lascia spazio a pochi dubbi in merito alla **possibilità di scomputare le somme già versate a titolo di sanzione**.